



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1199 del
05/04/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 1148
14.04.2023 16:45:47 UTC

Responsabile dell'istruttoria

dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del procedimento

dott. Sergio Verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 9759220B1B - Roma e altri. ACCORDO QUADRO: Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade di competenza della "Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II - Servizio 2 (Viabilità zona nord) Area 2 DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Orlandi Stefano



Orlandi Stefano
11.04.2023 15:38:29 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 213 del 14/12/2022 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2022-2024.";

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

che con nota a firma del RUP, Arch. Nohemy Restrepo Quintero, datato 29 marzo 2023, è stato trasmesso, tra gli altri, al Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II la documentazione concernente l'Accordo quadro inerente i "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade di competenza della "Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II - Servizio 2 (Viabilità zona nord) Area 2" , per l'importo complessivo di € 5.200.000,00;

preso atto che la documentazione di cui sopra si compone dei seguenti elaborati:

Capitolato Speciale d'Appalto amministrativo; Elenco strade; Elenco prezzi; Capitolato speciale tecnico; Piano generale di sicurezza e coordinamento; Quadro Economico con Stima costi della



Sicurezza e Stima costi della Manodopera; Relazione Tecnica; Capitola speciale tecnico stradale;
Schema di Accordo Quadro;

visto il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di €
5.200.000,00 ripartito come segue:

A) + B)	Totale a base d'appalto, di cui			3.980.000,00
A1)	LAVORI a misura soggetti a ribasso		3.500.000,00	
	di cui Incidenza manodopera	876.576,00		
A2)	lavori in economia soggetti a ribasso		63.893,28	
A)	Totale lavori soggetti a ribasso			3.563.893,28
B1)	lavori in economia non soggetti a ribasso		241.106,72	
B2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		175.000,00	
B)	Totale lavori non soggetti a ribasso			416.106,72
C)	Somme a disposizione della Stazione appaltante			1.220.000,00



C1)	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			149.800,00
C2)	Analisi e prove di laboratorio (IVA compresa)			115.000,00
C3)	Spese tecniche			-----
C4)	Imprevisti			-----
C5)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A) + B)		79.600,00
C6)	IVA 22%			875.600,00
	Importo complessivo accordo quadro	(A+B+C)		5.200.000,00

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...]";

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);



Atteso che nel caso di specie la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche è pari all' 1,7% perché trattasi di manutenzione puntuale;

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “ Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;
2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici...[..]”;

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 emendato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in particolare l'art. 1 rubricato “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte... [...]”;

Atteso che:

l'art. 3 del D.lgs. 50 del 2016 definisce al primo comma, lett. iii), l'accordo quadro come l'accordo concluso fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità; tale modalità di affidamento rappresenta uno strumento contrattuale flessibile mediante il quale, ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 50/2016, viene definito un atto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti obbligatori in capo alle stazioni appaltanti, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale dell'Appaltatore. In tal senso la caratteristica dell'accordo quadro risiede nel fatto che le parti non dispongono dei propri interessi attuali, come nel caso dei contratti, ma si limitano a fissare la mera disciplina dei futuri contratti attuativi, vincolando nel quomodo e non anche nell'an., fissando preventivamente il contenuto normativo dei contratti attuativi;

l'obbligazione a contrarre connessa all'aggiudicazione dell'accordo quadro riguarda esclusivamente i contenuti (durata massima, importo massimo, oggetto, prezzi e clausole legali) stabiliti nella fase di gara, e non anche l'obbligo a contrattualizzare e a vincolarsi per l'importo complessivo oggetto dell'accordo;

tale strumento consente l'aggiudicazione di interventi che non sono ad oggi analiticamente progettati o definiti, permettendo in seguito l'affidamento di Contratti attuativi recanti tali lavorazioni in modo da affidare i futuri interventi in un lasso temporale molto ristretto rispetto alla data di pianificazione e/o progettazione;

RITENUTO, pertanto:

che l'istituto dell'Accordo Quadro, nel vigente quadro normativo, sia scevro da alcuni vincoli previsti dal Codice previgente, e che risulti ampliata la possibilità di applicazione dell'istituto stesso a qualsiasi tipologia di lavori, relativi alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria;



che lo strumento testé citato trova maggiore spessore se si considera il favore espresso per l'utilizzo degli Accordi Quadro da parte dell'art. 1 co. 2 lett. z) della Legge delega in materia di Appalti pubblici;

visto l'art. 54 del d.lgs. 50/2016 "Accordi quadro" ed in particolare il comma 1 ai sensi del quale: "1. "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro";

Visti altresì i commi 2 e 3 del medesimo art. 54 che recitano: "Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. [...] 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso[....]";

Considerato che il presente appalto ha per oggetto la disciplina di un Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. e che l'importo minimo garantito da affidare all'operatore è pari a zero, e la graduatoria di aggiudicazione ha quale unico effetto quello di determinare i ribassi applicabili;

Ritenuto di approvare, per il suddetto Accordo quadro, il progetto relativo a "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade di competenza della "Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II - Servizio 2 (Viabilità zona nord) Area 2", nonchè di approvare, su proposta del Rup, l'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fra le ditte qualificate in categoria prevalente OG3, classifica IV bis- per un importo di € 3.680.000,00, categoria scorporabile OS10 - classifica I per un importo di € 300.000,00;

Ritenuto altresì che detta procedura negoziata sia da espletarsi per un importo complessivo di € 3.980.000,00 (di cui € 875.576,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed € 175.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Dato atto che:

gli interventi definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, come descritti nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi prezzi unitari, non sono predeterminati nel numero e nella collocazione, ma saranno individuati, in base alle necessità che si manifesteranno, con i singoli contratti applicativi. Le prestazioni affidabili consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione di quanto specificato in oggetto;

lo stipulando accordo quadro definirà la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si riterranno necessari;

che all'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP competente ed avranno ad oggetto interventi che saranno inseriti nel Programma delle OO.PP.;

che l'accordo quadro di cui trattasi avrà una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di formalizzazione del primo contratto attuativo;

che, in considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l'esatta tipologia dei lavori sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti



attuativi. Tali contratti attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, al fine di affidare i singoli interventi. Tali contratti attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici dei lavori da eseguire, l'importo complessivo, i tempi di consegna, la durata dell'esecuzione, i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e quant'altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione degli interventi. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata dell'AQ al ricorrere delle relative condizioni di legge. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

che l'Amministrazione si riserva di effettuare la Consegna anche in via anticipata, in pendenza della stipula del contratto applicativo, sotto le riserve di legge, senza che l'impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta;

La procedura che con la presente Determinazione dirigenziale si intende approvare è priva di rilevanza contabile in quanto la relativa spesa potrà eventualmente essere contrattualizzata (contratti discendenti) e le relative somme potranno essere impegnate in favore dell'aggiudicatario, solo se e quando le stesse si renderanno disponibili sugli specifici capitoli di spesa inerenti la manutenzione, coerentemente con le risorse disponibili in bilancio e previa adozione di successivo atto di impegno della spesa, fermo restando quanto segue:

a. Resta nella facoltà dell'Amministrazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, di affidare l'esecuzione di opere all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo/discendente del presente accordo quadro.

b. L'Appaltatore è vincolato, entro il periodo di validità dell'accordo, all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi/discendenti dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

c. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. Altresì non avrà diritto a richiedere ulteriori somme ove l'intero importo dell'accordo non dovesse venire erogato mediante contratti applicativi.

d. A tutti i contratti applicativi verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara per la conclusione dell'accordo quadro.

e. che l'accordo quadro prevede le seguenti clausole essenziali:

Importo minimo pari ad € 0;

Importo massimo pari ad € 5.200.000,00 inclusa IVA e somme a disposizione;

Durata dell'accordo: 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto attuativo;

che l'art. 51 del Capitolato speciale di appalto recita testualmente: "E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nei contratti applicativi. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. [...] E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,



il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139... [...]";

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

visto l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Preso atto che, con il Decreto del Sindaco Metropolitano 29 del 15/03/2023, recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022 (art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3 D. Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2023, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata", sono stati reimputati sul Bilancio 2023, coerentemente alle determinazioni di riaccertamento dei Servizi, gli impegni con esigibilità differita.

DETERMINA

1. di approvare il progetto, acquisito agli atti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs.50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'Intervento "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade di competenza della "Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II - Servizio 2 (Viabilità zona nord) Area 2, per un importo complessivo pari ad € 5.200.000,00 così ripartito:

A) + B)	Totale a base d'appalto, di cui			3.980.000,00
A1)	LAVORI a misura soggetti a ribasso		3.500.000,00	
	di cui Incidenza manodopera	876.576,00		
A2)	lavori in economia soggetti a ribasso		63.893,28	
A)	Totale lavori soggetti a ribasso			3.563.893,28
B1)	lavori in economia non soggetti a ribasso		241.106,72	
B2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		175.000,00	



B)	Totale lavori non soggetti a ribasso			416.106,72
C)	Somme a disposizione della Stazione appaltante			1.220.000,00
C1)	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi (IVA compresa)			149.800,00
C2)	Analisi e prove di laboratorio (IVA compresa)			115.000,00
C3)	Spese tecniche			-----

C 4)	Imprevisti			-----
C 5)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.)	2% di A + B)		79.600,00
C 6)	IVA 22%			875.600,00
	Importo complessivo accordo quadro	(A+B+C)		5.200.000,00

2. di approvare lo schema di Accordo Quadro - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1, acquisito agli atti;

3) di approvare, per il suddetto Accordo quadro, il progetto relativo a "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Servizio 2 (Viabilità zona nord) Area 2 al suddetto importo di € 5.200.000,00 (di cui € 876.576,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed € 175.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

4) di stabilire che l'affidamento debba avvenire a mezzo di espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa



individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fra le ditte qualificate in categoria prevalente OG3, classifica IV -bis per un importo di € 3.680.000,00, categorie scorporabili OS10 classifica I per un importo di € 300.000,00;

5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione di un Accordo Quadro per la durata massima di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del primo contratto attuativo e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stimato a base di gara;

6) di dare atto che l'Accordo Quadro prevede le seguenti clausole essenziali:

Minimo garantito: € 0,00;

Importo massimo € 5.200.000,00 inclusa IVA e somme a disposizione;

Durata dell'accordo: 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto attuativo;

7) di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II l'attivazione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro, mediante i quali a seguito delle esigenze dell'Ente e previo reperimento delle risorse, verrà impegnata la spesa, in base agli stanziamenti effettivi del bilancio di previsione;

8) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP competente, verrà predisposta, da parte del Servizio n. 1 del Dipartimento II, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia della medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario;



Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO



Talone Antonio

14.04.2023 16:13:13 UTC

Il Ragioniere Generale ha effettuato le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.